

**Legge regionale 8 giugno 1978, n. 25 (BUR n. 25/1978)
(Novellazione)**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21
GENNAIO 1975, N. 8, 17 APRILE 1975, N. 38 E 16 LUGLIO
1976, N. 27, SULLA DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE
PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Art. 1

Le somme recuperate dalla Regione per rivalsa, ai sensi dell'art. 4 del DL 23 dicembre 1976, n. 857 e dell'art. 13 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83, o comunque incassate per attività connesse a prestazioni di assistenza ospedaliera purchè differenti da quelle ipotizzate al n. 4 dell'art. 14 del DPR 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modifiche nella legge 18 agosto 1974, n. 386, affluiscono al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 2

Le integrazioni del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, relative ad esercizi pregressi, saranno utilizzate a copertura del disavanzo di gestione verificatosi nell'anno di competenza e ripartite tra ciascun Ente ospedaliero dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, proporzionalmente al disavanzo accertato.